Griglia degli emendamenti presentati presso le Commissioni riunite I e V della Camera dei Deputati

al ddl AC 2325 Gov. “*Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica*”

***Legenda:***

*Giallo: Approvato*

*Verde: Ritirato*

*Celeste: Respinto*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NUMERO,**  **PROPONENTE, GRUPPO** | **PARERE**  **MI** | **ESITO** |
| 1.7 M. Di Maio (M5S) | **Favorevole con la seguente riformulazione *(analogo emendamento 6.47 Casa ed altri)***  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:    5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il cui rapporto di lavoro sia ancora a tempo parziale. La trasformazione a tempo pieno di cui al primo periodo è disposta nel limite della dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente.  **Relazione illustrativa**  La disposizione intende trasformare, dal prossimo anno scolastico, da tempo parziale a tempo pieno i rapporti di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici che in virtù della legge di bilancio per l’anno 2018 sono stati assunti. Il comma 619 della legge n. 205 del 2017 ha, difatti, autorizzato il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ad indire una procedura selettiva per titoli e colloqui finalizzata all'immissione in ruolo del personale che alla data di entrata in vigore della stessa legge fosse stato titolare di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati con le istituzioni scolastiche statali, ai sensi dei decreti attuativi dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, per lo svolgimento di compiti e di funzioni assimilabili a quelli propri degli assistenti amministrativi e tecnici. Ad oggi, alcuni soggetti sono ancora titolari di contratti a tempo parziale non avendo potuto godere dell’autorizzazione di cui alla legge di bilancio per l’anno 2019 volta alla trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019, ai sensi della succitata previsione normativa ('articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205) . La disposizione in argomento mira, quindi, a trasformare anche questi rapporti di lavoro a tempo pieno.  Relazione Tecnica  La norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica in quanto la trasformazione a tempo pieno dei rapporti di lavoro è disposta nel limite della dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. | **Ritirato seduta del 3.02.2020** |
| 1.17 Rizzetto ed altri( FdI) | Contrario | **Respinto 10/02** |
| 1.22 Rizzetto ed altri (FdI) | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 1.34 Benigni (Misto)    1.35 Benamati (PD)  1.36 Aprea ed altri(FI) | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020 Ritirato seduta del 3.02.2020**  **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| **1.100** Pella (FI) Nuova formulazione  *Identico a emendamenti riformulati:*  *1.118 ex 3.30 Angiola (Misto)*  *1.119 ex 3.37 De Menech (PD)*  *1.120 ex 3.39 P. Russo ed altri (FI-BP)*  *1.121 ex 3.40 Fornaro (LeU)*  *1.122 ex 3.42 D’Alessandro (IV)*  *1.123 ex 4.34 Navarra ed altri (PD)* | **Testo approvato**  *Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*   10-*bis*. Per l'anno 2020, il termine di cui all'articolo 1, comma 52, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è posticipato dal 15 gennaio al 15 maggio e il termine di cui all'articolo 1, comma 53, della citata legge n. 160 del 2019 è posticipato dal 28 febbraio al 30 giugno. Sono fatte salve le richieste di contributo comunicate dagli enti locali dopo il 15 gennaio 2020 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. | **APPROVATO riformulato seduta del 3.02.2020** |
| Sub 0.1.125.2  Madia (PD) | **Testo approvato**  *Al comma 10-*bis*, capoverso 147-*bis*, aggiungere in fine le seguenti parole:* nonché del personale delle scuole e degli asili comunali. | **Approvato 10 febbraio** |
| Sub 0.1.125.4  Villani – Lattanzio (M5S)  Identico a  0.18.35.2  Villani – Lattanzio (M5S) | **Testo approvato**  *Dopo il comma 10-*bis*, aggiungere, in fine, i seguenti:*  10-*ter*. Al comma 10 dell’articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 le parole: « bandito nell’anno 2016 » sono soppresse.  10-*quater.* All’articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: « Con decreto del Ministro dell’istruzione è costituita una commissione nazionale di esperti per la definizione delle prove scritte e delle relative griglie di valutazione». | **Approvato sub 0.1.125.4 *(10 febbraio)*** |
| **Sub 0.1.125.5 Casa, Lattanzio (M5S)**  **e identico**  **0.18.35.1 Casa, Lattanzio (M5S)**  *Vedi id sub a em. 18.35* | Favorevole | **Inammissibili seduta 10.02.2020** |
| **1.125 Governo**  **(em. MI)** | **Testo approvato**  *Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*  10-*bis*. Dopo il comma 147 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è inserito il seguente:  « *147*-*bis*. Le disposizioni del comma 147, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici da parte delle amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, compresi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica ». | **Approvato (10 febbraio)** |
| 6.4 Gagliardi ed altri (Misto) | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.5 Gagliardi (Misto) ed altri | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.6 Angiola (Misto)  *Identico a 6.8, Fragomeli 6.11, Paolo Russo 6.22, Pella 6.25 e Lollobrigida 6.33* | **Testo approvato**  *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*  5-*bis*. All’articolo 20-*bis*, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: « Entro il 31 agosto 2018 » sono sostituite dalle seguenti:  « Entro il 31 dicembre 2021 ».  5-*ter*. All’articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: « Entro il 31 dicembre 2010 » sono sostituite dalle seguenti: « Entro il 31 dicembre 2021 ».  \*\*\*\*  Parere MI Contrario su 6.6., 6.22, 6.25, 6.33  Sugli emendamenti 6.8 e 6.11 era stata proposta la seguente riformulazione non accolta  **Favorevole con la seguente riformulazione**  *~~Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:~~*  ~~5-~~*~~bis~~*~~. All'articolo 20-~~*~~bis~~*~~, comma 4, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2017, n. 45, le parole: «Entro il 31 agosto 2018» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».~~  ~~5-~~*~~ter~~*~~. All'articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, le parole: «Entro il 31 dicembre 2010» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il 31 dicembre 2021».~~  *~~5-quater.~~* ~~Al fine di garantire una maggiore sicurezza nelle scuole, è definito un Piano sperimentale per le verifiche sui rischi strutturali degli edifici adibiti ad uso scolastico sia per fornire supporto ai dirigenti scolastici nelle valutazioni tecniche utili alla redazione del documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 18, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 sia per l’analisi dei rischi strutturali dell’edificio ai fini di eventuali interventi d’urgenza che l’ente locale proprietario dell’edificio ritenga necessari. A tal fine, quota parte delle risorse di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per l’anno 2022, già destinate al Ministero dell’istruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017, sono destinate alla sperimentazione delle suddette verifiche sui rischi strutturali.~~*~~5-quinquies.~~* ~~Con decreto del Ministro dell’istruzione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità di assegnazione delle risorse, per le annualità 2021 e 2022, agli enti locali proprietari per la prima sperimentazione delle verifiche sui  rischi  strutturali.~~  *~~5.sexies~~*~~. Conseguentemente, all’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, dopo il comma 3-bis, sono inseriti i seguenti:~~ *~~“3-ter. Il dirigente scolastico che, secondo quanto previsto dall’ultimo periodo del comma 3, ha tempestivamente richiesto all’amministrazione competente o al soggetto giuridicamente responsabile l’adempimento degli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza degli edifici scolastici assegnati in uso, dei loro locali e dei relativi impianti, non può essere destinatario di connessi provvedimenti sanzionatori amministrativi.  “3-quater. Gli amministratori e i responsabili dei servizi degli enti locali che, a seguito della segnalazione di cui al comma 3-ter, si siano attivati per programmare i necessari interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dell’edificio interessato, prevedendo l’utilizzo di risorse proprie, presentando   la  candidatura  a  valere su  bandi  e  avvisi pubblici o chiedendo alle regioni l’inserimento degli interventi nella programmazione triennale o nel relativo aggiornamento annuale, non possono essere destinatari di provvedimenti sanzionatori amministrativi.”~~*  **~~Relazione illustrativa~~**  ~~La proposta di riformulazione degli analoghi emendamenti 6.8 e 6.11 aggiunge ulteriori disposizioni rispetto a quelle contenute ai commi 5-bis. e 5-ter. degli originari emendamenti in argomento I commi 5-bis. e 5-ter tendono a differire al 31 dicembre 2021 i termini stabiliti per le verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici scolastici previsti dall’articolo 20 bis. del d.l. 8/2017 e dall’articolo 20, comma 5, del d.l. 248/2007, verifiche propedeutiche alla progettazione degli interventi che risultassero necessari a seguito delle stesse. Si ricorda che il MI ha indetto il 28 marzo 2018 l’avviso pubblico per erogare contributi finalizzati a tali verifiche e progettazioni e che, con decreto direttoriale del 18 luglio 2018, n. 363, sono stati finanziati parte degli interventi. Considerato che si intende mettere a disposizione ulteriori risorse per lo scorrimento della graduatoria, il differimento dei suddetti termini si rene indispensabile per consentire agli enti locai ad oggi non finanziati di disporre del tempo necessario per effettuare le verifiche e per mettere a norma gli edifici.~~  ~~Le previsioni normative che con la proposta di riformulazione si intendono aggiungere alle predette disposizioni rivestono carattere di necessità ed urgenza in quanto prevedono specifici interventi atti a garantire maggiore sicurezza agli edifici assegnati in uso scolastico.~~  ~~A tal fine, il comma 5-quater. dispone l’adozione di un Piano, a carattere sperimentale, per la realizzazione delle verifiche sui rischi strutturali degli edifici adibiti ad uso scolastico. Tali verifiche permettono di fornire ai dirigenti scolastici le valutazioni tecniche per la redazione del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e l’adozione di interventi di manutenzione di somma urgenza considerati necessari dall’ente locale proprietario. Il comma 5-quater. destina, altresì, alla copertura finanziaria del suddetto Piano 5 milioni di euro per l'anno 2021 e 5 milioni di euro per l'anno 2022.~~  ~~Il comma 5-quinquies. dispone che con successivo decreto del Ministro dell’istruzione, previa intesa in Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, saranno stabiliti i criteri e le modalità di assegnazione delle relative risorse finanziarie, per le annualità 2021 e 2022, agli enti locali proprietari interessati, per effettuare la prima sperimentazione delle verifiche sui rischi strutturali.~~  ~~Il comma 5-sexies., integra l’articolo 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, esonerando il dirigente scolastico dalla responsabilità connessa agli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza degli edifici assegnati, nell’ipotesi di tempestiva richiesta di intervento trasmessa all’ente locale proprietario o al soggetto giuridicamente responsabile. In tal caso il dirigente scolastico non risponde di eventuali connesse sanzioni amministrative. Stabilisce, altresì, che gli enti locali che, a seguito della segnalazione del dirigente scolastico, abbiano programmato i necessari interventi di ripristino delle condizioni di sicurezza dell’edificio interessato, prevedendo l’utilizzo di risorse proprie, presentando la propria candidatura a bandi e avvisi pubblici, o chiedendo alle regioni l’inserimento degli interventi nella programmazione triennale o nel relativo aggiornamento annuale, non potranno essere destinatari di connesse  sanzioni amministrative.~~  **~~Relazione tecnica~~**  ~~I commi 5-~~*~~bis~~*~~e 5-~~*~~ter~~*~~, prevedendo una proroga dei termini per l’effettuazione delle verifiche di vulnerabilità rispettivamente degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico nelle zone sismiche 1 e 2, anche in considerazione dei piani di edilizia scolastica in corso di attuazione e del termine per le verifiche tecniche sugli edifici pubblici di cui all’Ordinanza di Protezione civile n. 3274 del 2003, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.~~  ~~Il comma 5-~~*~~quater~~*~~prevede, invece, l’avvio di un Piano sperimentale per le verifiche sui rischi strutturali degli edifici adibiti ad uso scolastico. La norma prevede lo stanziamento di complessivi 10 milioni, di cui euro 5 milioni per l’anno 2021 ed euro 5 milioni per l’anno 2022 a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, già destinate al Ministero dell’istruzione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 luglio 2017 e iscritte sul capitolo 8105, piano gestionale 8, del bilancio del Ministero dell’istruzione per le annualità 2021 e 2022.~~ | **Approvati nella seduta del 13.02.2020** |
| 6.7 Schullian ed altri (Misto) | **Testo approvato**  *Dopo il comma 5, aggiungere il seguente*:   5-*bis*. In considerazione della particolare situazione linguistica delle scuole in lingua tedesca e delle località ladine della provincia autonoma di Bolzano, le disposizioni in materia di requisiti di ammissione all'esame di Stato di cui agli articoli 13, comma 2, lettera *b)*, e 14, comma 3, sesto periodo, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, si applicano a decorrere dal 1o settembre 2022 per le scuole in lingua tedesca, limitatamente alla prova INVALSI nella disciplina «tedesco», e per le scuole delle località ladine, limitatamente alle prove INVALSI nelle discipline «italiano» e «tedesco».  **\*\*\*\***  Parere MI Contrario sul testo originario | **Approvato con riformulazione nella seduta dell’11.02.2020** |
| 6.9 (PD) Piccoli Nardelli ed altri | Parere MI  Favorevole con la seguente riformulazione  *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*  5-*bis*. Al fine di assicurare anche nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e nelle scuole secondarie di primo grado la funzionalità della strumentazione informatica, la dotazione organica del personale ATA di cui all’articolo 19, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è incrementata di 1.000 unità di personale assistente tecnico a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, da destinare ai predetti gradi di istruzione. Conseguentemente, le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico sono corrispondentemente incrementate.  5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 10,822 milioni di euro nel 2021 e 32,465 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria del fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.  **Relazione illustrativa**  La disposizione ha l’obiettivo di incrementare di 1.000 unità l’organico del personale assistente tecnico, al fine di consentire anche alle scuole del primo ciclo che, in questi anni e anche grazie ai finanziamenti europei, si siano dotate di importanti laboratori ad es. informatici, di avvalersi di personale specializzato che li gestisca.  **Relazione tecnica**  L’emendamento incrementa di 1.000 unità la dotazione organica del personale assistente tecnico.Ciò comporta maggiori spese di personale, pari a quanto segue.  Lo stipendio al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale, degli oneri riflessi anche a carico dello Stato e dell’IRAP di un assistente tecnico è pari a 32.464,61 euro all’anno, se appartenente alla classe di anzianità economica ‘15-20’.  La vita lavorativa di un assistente tecnico è di circa 42 anni. Ne consegue che, a regime, quando la maggiore spesa derivante dalla progressione economica del personale rimasto in servizio e dalla copertura con nuovi assunti dei posti vacanti, bilancerà la minore spesa derivante dalle cessazioni dal servizio degli assistenti assunti, si verificherà una spesa media corrispondente a quella propria di un assistente con anzianità di servizio compresa nella classe ‘15-20’.  Il periodo di prova degli assistenti tecnici è di quattro mesi. Pertanto, gli assistenti neo-assunti transitano nella classe di anzianità corrispondente al servizio pre-ruolo nel medesimo esercizio finanziario nel quale sono assunti. Perciò, al fine del computo della maggiore spesa di personale, è possibile considerare sin da subito lo stipendio della classe ‘15-20’.  In questa ipotesi, da settembre 2021, si verificherà una maggiore spesa di personale pari a 1.000 x 32.464,61= 32,465 milioni di euro.  In definitiva, l’emendamento comporta una maggiore spesa di personale, con le correlate maggiori entrate tributarie correnti, pari a:  *(milioni di euro)*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | S.N.F. | | | Fabbisogno | | | Indebitamento | | | |  | s/e | c/k | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | | 5-bis | >s | c |  | 10,822 | 32,465 |  | 10,822 | 32,465 |  | 10,822 | 32,465 | | 5-bis | >e | t/c |  |  |  |  | 5,411 | 16,232 |  | 5,411 | 16,232 |   A tale maggiore spesa, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, iscritto in bilancio nella categoria «*altre uscite correnti*».  *(milioni di euro)*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | S.N.F. | | | Fabbisogno | | | Indebitamento | | | |  | s/e | c/k | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | 2020 | 2021 | 2022 | | 5-ter | <s | c |  | 10,822 | 32,465 |  | 10,822 | 32,465 |  | 10,822 | 32,465 | | **Ritirato seduta dell’11.02.2020** |
| 6.10 Piccoli Nardelli (PD) ed altri | Favorevole (FUN) | **Ritirato seduta del 3.02.2020** |
| 6.13 Mandelli (Forza Italia) | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.15 Paolo Russo (Forza Italia) ed altri | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.16 Paolo Russo (Forza Italia) ed altri | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.17 Paolo Russo (Forza Italia) ed altri | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.19 Paolo Russo (Forza Italia) ed altri | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.20 Paolo Russo (Forza Italia) ed altri | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.23 Sasso ed altri (L-SP) | Contrario | **Respinto seduta dell’11.02.2020** |
| 6.24 Sasso ed altri (L-SP) | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.27 Belotti ed altri (L-SP) | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.29 Fratoianni ed altri (LeU) | Favorevole con la seguente riformulazione *(Analogo emendamento 6.06 De Filippo, Toccafondi)*  All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, dopo il comma 2, è inserito il seguente:    «2-bis. Al fine di tutelare le esigenze di economicità dell'azione amministrativa, i candidati che abbiano superato la prova preselettiva e tutte le prove del concorso bandito con decreto del direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, per il reclutamento dei dirigenti scolastici, sono inseriti nella graduatoria di merito e possono essere assunti, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili e fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.»  **Relazione illustrativa e tecnica**  La norma dispone l’inserimento nella graduatoria di merito, al fine di procedere alla loro assunzione, nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, dei candidati che abbiano superato la prova preselettiva e tutte le prove dell’ultimo concorso bandito dal MI per il reclutamento dei dirigenti scolastici. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. E’, peraltro, fatto salvo il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. | **Ritirato seduta del 3.02.2020** |
| 6.30 Fratoianni ed altri (LeU) | Contrario | **Ritirato seduta del 3.02.2020** |
| 6.31 Fratoianni ed altri (LeU) | **Testo approvato**  *All'articolo 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:*   5-*bis*. L'applicazione dell'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, è differita al 1o settembre 2020.   5-*ter*. All'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo le parole: «Sono altresì indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In un'apposita sezione sono indicate».   5-*quater*. Per l'anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-*ter* del presente articolo, su base sperimentale e facoltativa  **-----**  Parere MI  Favorevole con la seguente riformulazione  All’articolo 6, dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:  5-bis. E’ prorogata al 1° settembre 2020 l’entrata in vigore dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo13 aprile 2017, n. 62.    5-ter. All’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, il secondo periodo è soppresso e al terzo periodo le parole «Sono altresì indicate» sono sostituite dalle seguenti: «In una apposita sezione sono indicate».    5-quater. Per l’anno scolastico 2019/2020, le istituzioni scolastiche applicano l’articolo 21, comma 2,del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, come modificato dal comma 5-ter., su base sperimentale e facoltativa.  **Relazione illustrativa e tecnica**  La disposizione interviene sull’articolo 21 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato a norma della legge 107/2017.  In particolare il comma 5-bis. posticipa al 1° settembre 2020 l’entrata in vigore del comma 2 dell’articolo 21. Il comma in argomento dispone che al diploma sia allegato il *curriculum* della studentessa e dello studente, in cui sono riportate le discipline ricomprese nel piano degli studi con l'indicazione del monte ore complessivo destinato a ciascuna di esse. Nonché, sono indicate le competenze, le conoscenze e le abilita' anche professionali acquisite e le attivita' culturali, artistiche e di pratiche musicali, sportive e di volontariato, svolte in ambito extra scolastico, comprese le attivita' di alternanza scuola-lavoro ed altre eventuali certificazioni conseguite, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 28, della legge 13 luglio 2015, n. 107, anche ai fini dell'orientamento e dell'accesso al mondo del lavoro. Secondo quanto stabilito dal comma 5-quater., inoltre, per l’anno scolastico in corso, le istituzioni scolastiche potranno applicare l’articolo 21, come modificato, in via sperimentale e facoltativa.  Il comma 5-ter., poi, sopprime la previsione di cui al secondo periodo dello stesso comma 2 ove si stabilisce che in una specifica sezione del *curriculum* dello studente siano indicati, in forma descrittiva, i livelli di apprendimento conseguiti nelle prove scritte a carattere nazionale di cui all'articolo 19 del succitato decreto legislativo – cosiddette prove INVALSI - distintamente per ciascuna delle discipline oggetto di rilevazione e la certificazione sulle abilita' di comprensione e uso della lingua inglese.  La disposizione, atteso il suo carattere ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. | **Approvato con riformulazione seduta dell’11.02.2020** |
| 6.32 Fratoianni ed altri (LeU) | Contrario *(Si esprime nulla osta esclusivamente in relazione al differimento dell’entrata in vigore del curriculum dello studente come emendamento 6.31)* | **Ritirato seduta dell’11.02.2020** |
| 6.35 Bellucci ed altri (Fratelli d’Italia) | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.38 Rampelli ed altri (FdI) | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.41 Bucalo (FdI) | Contrario | **Respinto seduta del 3.02.2020** |
| 6.45 Casa ed altri (M5S) | Favorevole con la seguente ulteriore riformulazione (10/2)  *Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*  5-*bis*. Ai fini di una migliore qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l’organico del personale docente di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107 è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro nel 2020, a 25,499 milioni di euro nel 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, sono ripartiti tra le regioni i nuovi posti, sulla base dei seguenti parametri e principi:  *a)* ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore alle 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;  *b)* monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, in termini di apprendimenti, di inclusione e di permanenza scolastica.  5-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 5-*bis*, pari a 6,387 milioni di euro nel 2020, a 25,499 milioni di euro nel 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede:  *a*) quanto a 6,387 milioni di euro nel 2020, 20,015 milioni di euro nel 2021, 12,169 milioni di euro nel 2022 e 23,915 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente definanziamento del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  *b*) quanto a 5,484 milioni di euro nel 2021 e a 11,746 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  **Relazione illustrativa**  La disposizione ha l’obiettivo di incrementare l’organico del personale docente delle scuole secondarie di secondo grado, al fine di consentire la divisione, in due, delle classi che siano particolarmente affollate, nella misura di 500 unità in più dall’anno scolastico 2020/2021.  A tal fine, i nuovi posti di organico sono ripartiti tra gli uffici scolastici regionali sulla base del numero di classi con più di 22 alunni, ridotti a 20 in presenza di alunni con disabilità grave certificata, nonché sulla base dei risultati conseguiti negli apprendimenti scolastici e della percentuale di abbandoni scolastici.  Così facendo, gli uffici scolastici regionali nei quali vi è una concentrazione relativa dei predetti fattori, potranno contare su maggiori risorse di organico, da assegnare alle scuole che ne abbiano bisogno per dividere in due classi in cui la numerosità degli studenti sia motivo di ritardo negli apprendimenti oppure di abbandono.  **Relazione tecnica**  L’emendamento incrementa la dotazione organica del personale docente della scuola secondaria di secondo grado, in misura pari a 6,387 milioni di euro nel 2020, a 25,499 milioni di euro nel 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.  Tale incremento nella spesa di personale costituisce limite assoluto per la determinazione del corrispondente incremento di organico. Infatti, i criteri di cui alle lettere a) e b) sono meri criteri di riparto della dotazione aggiuntiva, potendo influire unicamente nella distribuzione territoriale della predetta dotazione e non sulla sua dimensione. La dimensione delle classi rimane regolata dal decreto del presidente della Repubblica n. 81 del 2009.  Lo stanziamento è sufficiente per 500 posti aggiuntivi a decorrere dall’anno scolastico 2020/2021.  Lo stipendio al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale, degli oneri riflessi anche a carico dello Stato e dell’IRAP di un docente della scuola secondaria di secondo grado è pari a 36,154,01 euro all’anno, se nuovo assunto.  La vita lavorativa di un docente è di circa 42 anni. Ne consegue che, a regime, quando la maggiore spesa derivante dalla progressione economica del personale rimasto in servizio e dal personale assunto a copertura dei posti vacanti, bilancerà la minore spesa derivante dalle cessazioni dal servizio dei docenti precedentemente assunti sul contingente dei 500 posti, si verificherà una spesa media corrispondente a quella caratteristica di un docente con anzianità di servizio compresa nella classe ‘15-20’.  Lo stipendio al lordo dell’indennità di vacanza contrattuale, degli oneri riflessi anche a carico dello Stato e dell’IRAP di un docente della scuola secondaria di secondo grado nella classe ‘15-20’ è pari a 45.121,93 euro all’anno.  Dal primo anno scolastico di attuazione della proposta legislativa, il 2020/2021, si verificherà una spesa pari a 500 x 36.154,01 = 18,077 milioni di euro, giacché il personale neo-assunto percepirà, durante l’anno di prova, lo stipendio iniziale, indipendentemente dalla pregressa anzianità di servizio.  A decorrere da settembre 2021, si stima che il personale neo-assunto si collochi nella classe di anzianità ‘15-20’, che caratterizza anche la spesa a regime.  In questa ipotesi, a settembre 2021, il personale neo-assunto a copertura dei 500 posti avrà diritto a percepire la ricostruzione di carriera per l’anno di prova, in misura pari alla differenza tra gli stipendi della classe di anzianità ‘15-20’ e quello iniziale.  Si verificherà, dunque, una maggiore spesa di personale, *una-tantum,*, pari a 500 x (45.121,93 – 36.154,01) = 4,484 milioni di euro.  A decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, si sosterrà una spesa di personale, a regime, pari a 500 x 45.121,93 = 22,561 milioni di euro all’anno.  Infine, poiché l’incremento nella dimensione dell’organico è per docenti da destinare all’insegnamento frontale, occorre tener anche conto degli oneri per la sostituzione dei nuovi docenti in caso di brevi assenze. A tal fine, in base alla spesa storica, si stima un’incidenza pari al 6% della spesa complessiva.  In definitiva, l’emendamento comporta una maggiore spesa di personale pari a:  *(milioni di euro)*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | S.N.F. | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento | | | | |  | s/e | c/k | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 5-bis | >s | c | 6,387 | 25,499 | 23,915 | 23,915 | 6,387 | 25,499 | 23,915 | 23,915 | 6,387 | 25,499 | 23,915 | 23,915 | | >e | t/c |  |  |  |  | 3,194 | 12,749 | 11,957 | 11,957 | 3,194 | 12,749 | 11,957 | 11,957 |   A tale maggiore spesa, si provvede:  a) quanto a 6,387 milioni di euro nel 2020, 20,015 milioni di euro nel 2021, 12,169 milioni di euro nel 2022 e 23,915 milioni di euro a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del cd. “fondo per la buona scuola”, istituito dalla legge n. 107 del 2015, le cui disponibilità sono utilizzate integralmente per gli anni 2021 e 2022, e sono superiori all’utilizzo per gli anni 2020 e dal 2023 in poi. Si tratta di un fondo iscritto in bilancio per spese di personale, cioè avente la medesima natura delle spese che si propone di coprire, non gravato da obbligazioni giuridiche pregresse o in corso di perfezionamento. La sua riduzione comporta minori spese di personale, poiché a legislazione vigente troverebbe integrale utilizzo nel 2020 per tale tipologia di spesa, con le correlate minori entrate tributarie correnti;  b) quanto a 5,484 milioni di euro nel 2021 e a 11,746 milioni di euro nel 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge n. 296 del 2006, che risulta iscritta in bilancio per importi superiori a quelli utilizzati a copertura e che non è gravata da obbligazioni giuridiche pregresse o in corso di perfezionamento, considerato che trova destinazione annualmente col decreto di cui all’articolo 1, comma 601, della predetta legge, che non è ancora stato predisposto, né quindi adottato, per l’anno 2020. La sua riduzione comporta minori spese per “consumi intermedi”.  *(milioni di euro)*   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | S.N.F. | | | | Fabbisogno | | | | Indebitamento | | | | |  | s/e | c/k | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | 5t a | <s | c | 6,387 | 20,015 | 12,169 | 23,915 | 6,387 | 20,015 | 12,169 | 23,915 | 6,387 | 20,015 | 12,169 | 23,915 | | <e | t/c |  |  |  |  | 3,194 | 10,008 | 6,085 | 11,957 | 3,194 | 10,008 | 6,085 | 11,957 | | 5t b | <s | c |  | 5,484 | 11,746 |  |  | 5,484 | 11,746 |  |  | 5,484 | 11,746 |  | | **Ritirato seduta dell’11.02.2020** |
| 6.46 Giarrizzo ed altri (M5S) | Favorevole nella misura in cui si dovessero destinare risorse aggiuntive anche al contrasto della dispersione scolastica | **Ritirato seduta dell’11.02.2020** |
| 6.47 Casa ed altri (M5S) | Favorevole con la seguente riformulazione *(Analogo emendamento 1.7 Di Maio (M5S)*  Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:    5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro degli assistenti amministrativi e tecnici assunti nell'anno scolastico 2018/2019, ai sensi dell'articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il cui rapporto di lavoro sia ancora a tempo parziale. La trasformazione a tempo pieno di cui al primo periodo è disposta nel limite della dotazione organica e a valere sulle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente. | **Ritirato seduta dell’11.02.2020** |
| **6.06 De Filippo, Toccafondi (IV)** | **Testo approvato**  *Dopo l’articolo 6 inserire il seguente:*  *Articolo 6-bis. (Modifica all’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159)*  1. All’articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, dopo il comma 2 è inserito il seguente:  « 2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, gli idonei utilmente inclusi nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico indetto con decreto del direttore generale del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017, sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 »  -----------  Parere MI  Favorevole con la seguente riformulazione (Ulteriore riformulazione 10.02.2020)  *All’articolo 2, del decreto legge 29 ottobre 2019, n. 126, dopo il comma 2 è inserito il seguente:*  2-bis. Dopo la nomina dei vincitori di cui all’articolo 10, comma 1, del decreto-legge del 14 dicembre 2018, n. 135, gli idonei utilmente inclusi nella graduatoria nazionale per merito e titoli del concorso a dirigente scolastico, indetto con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 1259 del 23 novembre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 24 novembre 2017 sono assunti nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili, fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. | **Approvato con riformulazione il 13 febbraio** |
| 7.40 Tuzi ed altri (M5S) | **Testo approvato**  Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:  10-bis. L’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è rifinanziata nella misura di 200.000 euro per l’anno 2020 e di 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  10-ter. A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021, è autorizzata la trasformazione da tempo parziale a tempo pieno del rapporto di lavoro dei 553 assistenti amministrativi e tecnici assunti nell’anno scolastico 2018/2019 ai sensi dell’articolo 1, commi da 619 a 621, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e non rientranti nell’applicazione delle disposizioni sulla trasformazione del rapporto di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 738, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. La trasformazione di cui al primo periodo del presente comma è disposta nel limite di spesa complessiva di personale previsto dal comma 10-quater. È corrispondentemente incrementata la dotazione organica del personale assistente amministrativo e tecnico.  10-quater. Alle assunzioni di cui al comma 10-ter si provvede nei limiti di spesa di 3 milioni di euro per l’anno 2020 e di 9 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  10-quinquies. Al fine di migliorare la qualificazione dei servizi scolastici, di ridurre il sovraffollamento nelle classi e di favorire l’inclusione degli alunni e delle alunne con disabilità grave, l’organico del personale docente di cui all’articolo 1, comma 64, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è incrementato, con riferimento alla scuola secondaria di secondo grado, in misura corrispondente a una maggiore spesa di personale pari a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con il decreto di cui al predetto articolo 1, comma 64, della legge n. 107 del 2015 i nuovi posti sono ripartiti tra le regioni, sulla base dei seguenti parametri e princìpi:  a) ripartizione delle risorse tra le regioni tenuto conto del numero di classi con un numero di iscritti superiore a 22 unità, ridotte a 20 unità in presenza di un alunno o studente con disabilità grave certificata;  b) monitoraggio comparativo dei risultati conseguiti, con riguardo agli apprendimenti, all’inclusione e alla permanenza scolastica.  10-sexies. Agli oneri derivanti dal comma 10-quinquies, pari a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 25,499 milioni di euro per l’anno 2021 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede:  a) quanto a 6,387 milioni di euro per l’anno 2020, a 20,015 milioni di euro per l’anno 2021, a 12,169 milioni di euro per l’anno 2022 e a 23,915 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107;  b) quanto a 5,484 milioni di euro per l’anno 2021 e a 11,746 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 634, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.  \*\*\*\*\*\*\*  Parere MI Favorevole (Parere espresso sul testo originario. Ci si rimette al MUR per quanto attiene la copertura finanziaria). | **Approvato con riformulazione nella seduta del 13 febbraio 2020** |
| 7.41 Lattanzio ed altri (M5S) | **Testo approvato**  *Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*    10-bis. Il contributo di cui all’articolo 1, comma 385, lettera h), della legge 28 dicembre 2015, n. 208, in favore della Fondazione « I Lincei per la scuola » presso l’Accademia nazionale dei Lincei è prorogato **per l’anno 2020.**  10-ter. Agli oneri derivanti dal comma 10-bis, pari a euro 250.000 per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  **10-quater. All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: « entro il 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 30 aprile 2020 ».**  **\*\*\*\*\*\*\*\*\***  Parere MI  Favorevole con la seguente riformulazione (Riformulazione 12.02.2020)  *Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*    10-*bis*. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 406, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l'Accademia Nazionale dei Lincei è prorogato per il triennio 2020-2022.    10-*ter*. Agli oneri derivanti dal comma 10-*bis* pari a euro 203.855 per il 2020, euro 340.598 per il 2021 ed euro 426.377 per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per l'anno 2020, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.  **10-*quater.* All’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni  dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, le parole: *“entro  il  2019*” sono sostituite dalle seguenti: “*entro il 30 aprile 2020”*.** | **Approvato seduta del 13 febbraio 2020** |
| 7.49 D’Alessandro ed altri  (Italia Viva) e 41.062 Grippa (M5S) | **Testo approvato**  *Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*  10-bis. Alla legge 29 dicembre 2017, n. 226, sono apportate le seguenti modificazioni:  a) all’articolo 2, comma 1, alinea, le parole: « 2018 e 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 2018, 2019 e 2020 »;  b) all’articolo 3:  1) al comma 3, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 »;  2) al comma 5, le parole: « 31 dicembre 2019 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2020 ».  c) all’articolo 4, comma 1, le parole: « per ciascuno degli anni 2017 e 2018 » sono sostituite dalle seguenti: « per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2020 ».  10-ter. Agli oneri di cui al comma 10-bis, pari ad euro 350.000 per l’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.  \*\*\*\*  Parere MI: Per quanto di competenza Favorevole (su testo originario) *(Analogo emendamento 41.062 Grippa (M5S)* | **Approvati identici 7.49 e 7.57 (ex 41.062) riformulati il 13 febbraio 2020** |
| 11.56 Mandelli (Forza Italia) ed altri | Contrario | **Respinto 12 febbraio** |
| 11.57 Sisto (Forza Italia) ed altri | Contrario | **Respinto 12 febbraio** |
| 18.30 Ubaldo ed altri (PD)  18.31 Topo (PD) | Contrario | **Ritirati seduta del 13.02.2020** |
| **Sub** **0.18.35.1 Casa, Lattanzio (M5S)**  **id a**  **sub 0.1.125.5 Casa, Lattanzio (M5S)**  *Vedi id sub a em. 1.125* |  | **Inammissibili seduta 10.02.2020** |
| Sub 0.18.35.2  Villani – Lattanzio (M5S)  Identico a  Sub 0.1.125.4  Villani – Lattanzio (M5S) |  | **Inammissibile sub. 0.18.35.2**  **seduta 10.02.2020**  **(approvato id sub 0.1.125.4)** |
| 18.35  I Relatori | Non di particolare interesse MI | Approvato con riformulazione (13/2) |
| 33.01 Mura e altri (PD) | Parere favorevole con la seguente riformulazione:  Dopo l’articolo 33, aggiungere il seguente:  Art. 33 bis  1. All’art. 2 del decreto legge 29 ottobre n. 126, come convertito dalla Legge 20 dicembre n. 159, alla fine del comma 3 è aggiunto il seguente periodo: “Tra i titoli del concorso di cui al primo periodo è valutato il servizio prestato come dirigente tecnico con contratto a tempo determinato”. | **Non approvato** |